

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 359/2021/R/EFR**

**RICONOSCIMENTO DI PARTE DEGLI EXTRACOSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO
D'OBBLIGO 2020**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni riguardo gli orientamenti illustrati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) nel documento per la consultazione 359/2021/R/efr (di seguito DCO) in merito al riconoscimento di una parte degli extra-costi sostenuti dai Distributori nell'ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito Titoli, TEE o anche Certificati Bianchi) per l'anno d'obbligo 2020.

In linea generale, si condivide l'impostazione prospettata dall'Autorità in riferimento al riconoscimento di parte degli extra-costi sostenuti dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei TEE per l'anno d'obbligo 2020, a positivo riscontro delle segnalazioni e delle richieste che i soggetti obbligati e le loro associazioni hanno in più sedi rappresentato nei mesi scorsi, in riferimento alla situazione eccezionale venutasi a creare per l'anno d'obbligo 2020.

Per tale anno d'obbligo infatti - avviatosi a dicembre 2020 - la perdurante situazione di disequilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei TEE si è sensibilmente acuita anche per effetto della contrazione - da 12 a 6 mesi - della durata dell'anno d'obbligo 2020 (determinata, come noto, dalla proroga, al 30.11.2020, dell'anno d'obbligo 2019, disposta dal DL 34/2020 convertito con modifiche alla Legge 77/2020), senza che tale contrazione di durata si sia sin da subito accompagnata ad una corrispondente rimodulazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai soggetti obbligati. I primi mesi del 2021 sono stati, pertanto, caratterizzati da prezzi medi ponderati per sessione molto elevati (arrivando a sfiorare i 300 €/TEE) e stabilmente al di sopra di quanto recuperabile, per i soggetti obbligati, tramite il contributo tariffario riconosciuto (al più pari a 260 €/TEE, includendo anche il corrispettivo addizionale unitario massimo). Di fatto, solo le notizie del parere 153/2021/I/efr rilasciato dall'ARERA sullo schema di nuovo decreto ministeriale in materia di TEE e dell'imminente pubblicazione del nuovo D.M. (poi emanato il 21 maggio e pubblicato il successivo 31 maggio 2021) hanno condotto ad un ritorno dei prezzi a valori inferiori e più prossimi alla somma del contributo complessivamente atteso e dell'extracosto previsto per i TEE "virtuali". Tuttavia, stante l'adozione del decreto ministeriale¹ molto a ridosso della scadenza dell'anno d'obbligo, i distributori obbligati, sino quasi al termine originario dell'anno d'obbligo (31 maggio 2021), hanno dovuto programmare gli acquisti e acquisire i TEE necessari ad adempiere ai propri obblighi² alle condizioni in essere sino all'effettiva emanazione delle nuove disposizioni. In considerazione dei prezzi dei TEE eccezionalmente elevati, quindi, l'approvvigionamento dei titoli necessari (o parte di essi), anche laddove i soggetti obbligati abbiano

¹ Il nuovo decreto ministeriale ha disposto, tra le varie misure, la proroga dell'anno d'obbligo 2020 al 16.07.2021, nonché un'importante rimodulazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai soggetti obbligati.

² Corrispondenti all'obiettivo minimo per l'anno d'obbligo 2020, o almeno alla soglia minima di accesso ai TEE "virtuali", unitamente alla compensazione delle eventuali quote residue degli anni d'obbligo precedenti in scadenza, per evitare l'avvio di provvedimenti sanzionatori.

cautamente adottato strategie mirate di approvvigionamento dei TEE necessari e di eventuale rinvio degli acquisti nei momenti di maggior tensione dei prezzi, è potuto avvenire solo sostenendo costi significativamente elevati rispetto al contributo riconosciuto e senza la certezza che tali esborsi potessero essere recuperati in futuro.

Tale situazione, come evidenziato anche dall'ARERA, si è originata per effetto di un forte disequilibrio tra domanda e offerta, derivante in *primis* dall'elevato livello d'obbligo originariamente definito per l'anno 2020 e dalla notevolissima riduzione dei TEE disponibili sul mercato, cui si è assistito negli ultimi anni; scarsità di TEE acuita dalla situazione eccezionale verificatasi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente riduzione delle attività industriali e dell'offerta di titoli prodotti nel comparto relativo all'efficienza energetica (ma non solo). Tutto questo nel contesto di un quadro normativo e regolatorio purtroppo instabile, caratterizzato, anche a ridosso delle scadenze per l'assolvimento degli obblighi, dall'introduzione di nuove disposizioni e norme, peraltro non sempre immediatamente chiare né di agevole interpretazione³.

Dal momento che tale situazione si configura come una "*conseguenza di elementi non dipendenti dai distributori*" (come evidenziato anche a pag. 13 del DCO), si ritiene opportuno ed equo, come verrà esplicitato in maniera più articolata nelle risposte ai singoli spunti di consultazione, che tali soggetti possano accedere a forme di ristoro degli extra-costi sostenuti per l'acquisto dei TEE.

Si ritiene, altresì, corretta e razionale l'impostazione prospettata nel DCO, che non prevede di effettuare il riconoscimento degli extra-costi a piè di lista, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai singoli operatori, bensì attraverso un importo medio forfettario individuato tenendo conto dell'andamento medio dei prezzi delle sessioni di mercato (nell'arco temporale individuato) in correlazione alla quantità di TEE scambiati nelle medesime sessioni. Tale impostazione si reputa condivisibile, non soltanto sulla base delle ragionevoli argomentazioni contenute nel DCO in merito alle caratteristiche di economicità amministrativa della modalità prospettata (volta ad evitare l'effettuazione di onerose e complesse analisi specifiche delle strategie di acquisto adottate da ciascun operatore, da cui, evidentemente, è anche opportuno prescindere), ma anche in logica di efficienza economica, affinché non venga "passato" al mercato, come conseguenza della misura che verrà implementata, un segnale fuorviante di disponibilità da parte del sistema, anche se successivamente alle sessioni di scambio dei TEE, a coprire in ogni caso extra-costi di qualsiasi entità (molto maggiori del contributo tariffario massimo riconosciuto) e a rincorrere possibili futuri *trend* a rialzo dei prezzi⁴.

Si reputa, quindi, ragionevole quanto prospettato dall'Autorità di riconoscere ai distributori obbligati, una *tantum* ed in via eccezionale per l'anno d'obbligo 2020, un ristoro nella misura di un importo medio forfettario che tenga conto del prezzo medio dei TEE scambiati nelle sessioni del periodo interessato, in correlazione con le quantità di titoli nelle stesse scambiati. La modalità di riconoscimento degli extra-costi proposta dall'ARERA tiene, peraltro, conto dei limitatissimi margini di manovra e delle scarse leve a disposizione dei soggetti obbligati, che possono tradursi solamente in strategie di

³ Tali circostanze non hanno probabilmente neppure consentito di poter valutare compiutamente (in quelle che avrebbero potuto essere condizioni più "normali") le potenzialità dei meccanismi di flessibilità introdotti, quali i c.d. "TEE virtuali", in termini di attenuazione degli squilibri di mercato.

⁴ Ciò anche considerando che, in particolare nello specifico contesto dei mesi scorsi, simili extra-costi sono in parte anche derivati da un fronte offerta che, legittimamente stante il funzionamento del mercato, ha colto l'opportunità di porre in vendita titoli a prezzi ben superiori al livello massimo di riconoscimento tariffario garantito ai soggetti obbligati, facendo leva sulle condizioni - ormai strutturali - di scarsa liquidità del mercato dei TEE.

acquisto più caute rispetto all'acquisto di TEE a qualunque prezzo; ossia nel cercare di limitare gli acquisti nei momenti in cui i prezzi sono molto al di sopra degli importi ragionevolmente ottenibili tramite il contributo tariffario. Strategie, queste, che implicano il rinvio degli acquisti a momenti in cui vi possano essere minori tensioni di prezzo e che, conseguentemente, soprattutto nell'attuale frangente di mercato, espongono tuttavia i soggetti obbligati al rischio di non riuscire ad acquisire i TEE necessari al rispetto degli obiettivi ad essi assegnati, nonché, nel più negativo degli scenari, nemmeno quelli necessari per raggiungere la soglia di accesso ai c.d. TEE "virtuali", con la possibilità di incorrere in sanzioni per mancato adempimento dei propri obblighi di efficienza energetica.

A completamento di quanto sin qui osservato, si condivide inoltre la natura *ex post*, straordinaria e correlata al particolarissimo anno d'obbligo 2020, della misura ipotizzata nel DCO, in quanto ove fossero state fornite indicazioni prima del termine dell'anno d'obbligo, si sarebbe presumibilmente prodotto un immediato rialzo dei prezzi dei TEE, vanificando l'utilità dell'intervento regolatorio. Si comprende, pertanto, la cautela che ARERA ragionevolmente adotta quando interviene per modificare la regolazione relativa alla quantificazione del contributo tariffario (poiché, notoriamente, le modifiche producono effetti che, come si è potuto osservare anche recentemente, vengono rapidamente recepite dal mercato, influenzando i prezzi e le dinamiche dello stesso mercato dei TEE).

Pur consapevoli che le competenze dell'ARERA in materia di TEE sono limitate agli aspetti inerenti il contributo tariffario, si coglie comunque l'occasione per evidenziare l'importanza e l'auspicio che il meccanismo dei Certificati Bianchi sia gestito in maniera il più possibile coordinata, con stretta collaborazione tra le istituzioni competenti per le materie correlate all'efficienza energetica e i diversi soggetti a vario titolo coinvolti, nonché con interventi normativi e regolatori che, in logica preventiva, seguano preferibilmente un'impostazione di tipo *ex ante*, che possa risolvere in via strutturale le criticità che ormai da tempo caratterizzano il meccanismo dei TEE.

Un simile coordinamento tra istituzioni competenti appare ancor più necessario in frangenti peculiari ed eccezionali, come quelli che hanno caratterizzato l'anno d'obbligo 2020 e che necessitano di misure contingenti da adottare tenendo conto della complessità dei molteplici aspetti relativi alle diverse competenze in materia.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

* * *

S1. Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Come già indicato nelle *Osservazioni generali*, si condivide la proposta dell'Autorità di riconoscere, con carattere eccezionale e limitatamente al solo anno d'obbligo 2020, parte degli extra-costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'approvvigionamento dei TEE.

Come noto, i distributori, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, sono identificati come soggetti obbligati e, di conseguenza, hanno l'onere di certificare i risparmi energetici conseguiti acquistando ed annullando, dietro riconoscimento di un contributo tariffario, i titoli necessari a coprire gli obblighi loro attribuiti. Tuttavia, la cronica situazione di disequilibrio tra domanda e offerta sul



mercato dei TEE, aggravatasi eccezionalmente nel corso dei primi mesi del 2021, anche per effetto della pandemia da COVID-19, espone i soggetti obbligati a perdite economiche anche di ingente entità, poiché i costi sostenuti per l'acquisto dei titoli sono, sempre più spesso, stabilmente più alti di quanto i soggetti obbligati possono sperare di recuperare attraverso il contributo tariffario previsto dalla regolazione (al più pari a 260 €/TEE, includendo anche il valore massimo del corrispettivo addizionale unitario). Dal momento che il ruolo dei soggetti obbligati dovrebbe essere "passante", e che, dunque, tali soggetti non dovrebbero sostenere perdite per adempiere a un obbligo loro assegnato nell'interesse dell'intero sistema energetico nazionale, si ritiene ragionevole che, in attesa delle auspiccate correzioni strutturali del meccanismo, l'ARERA preveda, per un anno d'obbligo peculiare come il 2020, forme di ristoro a favore di tali soggetti, soprattutto al ricorrere di situazioni eccezionali e indipendenti dalle condotte dei medesimi, quali quella verificatasi nel corso dei primi mesi del 2021, anche per effetto – come anticipato nelle *Osservazioni generali* – del ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale 21 maggio 2021, avvenuta solo all'originaria scadenza dell'anno d'obbligo 2020.

S2. Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?

In continuità e in coerenza con quanto sinora esposto, si condivide nel suo complesso l'impostazione ipotizzata dall'ARERA, secondo cui il riconoscimento degli extra-costi sostenuti dai distributori per l'anno d'obbligo 2020 sia individuato tenendo conto dell'andamento del mercato.

Per le ragioni già evidenziate nelle *Osservazioni generali*, si reputa, pertanto, ragionevole l'ipotesi prospettata di non coprire a piè di lista gli extra-costi sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai singoli distributori, bensì di riconoscere agli stessi soggetti obbligati un importo medio forfettario.

S3. Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

In linea generale, si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale, nonché le relative modalità di applicazione.

Si comprende e si reputa, infatti, ragionevole, come evidenziato nelle *Osservazioni generali* e in risposta al precedente spunto di consultazione, che il riconoscimento degli extra-costi sostenuti dai distributori per l'anno d'obbligo 2020 avvenga secondo una modalità che tenga conto dell'andamento medio dei prezzi delle sessioni di mercato (nell'arco temporale individuato) in correlazione alla quantità di TEE in esse scambiati. Si ritiene, inoltre, condivisibile l'orientamento dell'Autorità che prospetta il riconoscimento della componente addizionale eccezionale per ogni TEE consegnato da ciascun soggetto obbligato nella sessione di luglio 2021 al fine di adempiere all'obbligo 2020, nonché per compensare le eventuali quote residue a proprio carico per gli anni d'obbligo 2018 e 2019.

Si condividono, infine, le modalità di erogazione della componente addizionale eccezionale, in linea con l'erogazione del contributo tariffario ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr.

